

STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato

"ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO INSIEME"

Art.1 - Costituzione

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme", il cui acronimo è "A.S.V.I." che in seguito sarà denominata "l'organizzazione".

L'organizzazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 22/93.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione, che ha durata illimitata, sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'organizzazione stessa.

L'organizzazione ha sede in Milano, via G.B. Carta 36, c/o Gifotec Snc.

Il Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art.2 – Scopi

L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, ha come scopo il perseguimento e la promozione della pace e della solidarietà sociale, civile e culturale operando prevalentemente nel settore civile ed in quello sociale, svolgendo azioni di tutela dei diritti civili ed umani delle popolazioni vittime di conflitti e guerre e di assistenza sociale.

Art.3 – Finalità

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- la promozione del riconoscimento dei diritti umani così come esposti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per tutti gli individui e per tutti i popoli, nel rispetto delle loro diversità;
- il superamento degli ostacoli e delle barriere che impediscono le relazioni tra le persone e tra i popoli;
- lo sviluppo di scambi, relazioni e collaborazione tra culture, etnie e religione diverse, considerato come momento di crescita per i singoli individui e per tutti i popoli;
- il perseguimento di un ridistribuzione equa delle risorse tra individui e popoli;
- aiuti sanitari a popolazioni estere;
- attività e progetti di solidarietà a favore delle persone vittime di calamità e di ogni forma di guerra, di conflitto e di discriminazioni, con una particolare attenzione ai più deboli ed ai più piccoli, attraverso:
 - informazione, sensibilizzazione e formazione per una cultura di pace e di non violenza;
 - denuncia di violazione dei Diritti Umani;
 - attività svolte ad eliminare o ridurre le cause e le conseguenze di politiche e discriminazioni razziali, sociali o religiose che violino i Diritti Umani;
 - una presenza diretta nelle realtà di popolazioni ed individui vittime di calamità e/o provati e/o a rischio di guerre e conflitti per una solidarietà tangibile e concreta;
 - la collaborazione con altre associazioni ed enti che condividano i medesimi fini e modalità di intervento

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'organizzazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4 – Metodi

Le modalità per perseguire lo scopo ed i fini dell'Organizzazione sono quelli comunitari/democratici che prevedono:

- a) obiettivi chiari e comuni;
- b) comunicazione totale ed aperta;
- c) spirito di appartenenza all'Organizzazione;
- d) condivisione delle regole;
- e) differenziazione dei ruoli;
- f) coinvolgimento delle persone vittime di guerre e conflitti, ponendo come punto di partenza la loro realtà e le loro reali esigenze affinché, nel rispetto dei loro metodi e dei loro ritmi, siano coinvolte nella realizzazione e gestione delle diverse attività.

Art.5 - Aderenti all'organizzazione

Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), e quelli che, condividendone gli obiettivi ed i metodi per raggiungerli ed accettando e rispettando lo Statuto, ne fanno richiesta scritta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di respingere le domande di adesione dandone adeguata motivazione scritta.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della

prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata

Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Il numero degli aderenti è illimitato: tutti hanno parità di diritti e doveri e si impegnano con un contributo fattivo di lavoro e di idee per il raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'organizzazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- persistente violazione degli obblighi statutari.

Tutte le esclusioni devono essere ratificate dall'Assemblea.

Art.6 - Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- di avanzare proposte riguardo alle attività dell'organizzazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- al rimborso spese su autorizzazione del Consiglio Direttivo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito, personale e spontaneo e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo le modalità sopra indicate..

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art.7 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'organizzazione;
- contributi di privati ;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.8 - Organi sociali dell'Organizzazione

Organi dell'Organizzazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di due anni e possono essere riconfermati.

Art.9 - Assemblea degli aderenti (ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è il supremo organo decisionale della stessa; ogni aderente può avere al massimo una delega.

L'Assemblea, che può essere indetta anche in luogo diverso dalla sede sociale, è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, il Presidente è nominato dall'Assemblea stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale fissata al 31 dicembre e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

La convocazione avviene tramite comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno a ciascun aderente (a mezzo posta, fax, e-mail o anche a mano) almeno 10 giorni prima della riunione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti sempre con le modalità sopra indicate.

L'Assemblea è valida se, in prima convocazione, sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aderenti ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati e sono impegnative per tutti gli aderenti, anche in caso di loro assenza o qualora fossero dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti (se previsti);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da parte del Segretario nominato dal Presidente e da entrambi sottoscritto; il verbale dovrà essere conservato nell'apposito registro delle assemblee degli aderenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione; a questo proposito sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci componenti. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione avviene tramite comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno a ciascun aderente (a mezzo posta, fax, e-mail o anche a mano) almeno 10 giorni prima della riunione.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente, verrà conservato nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- curare la convocazione di tutte le Assemblee dell'Associazione;
- assumere a nome dell'Associazione posizioni pubbliche di fronte ai temi di suo interesse (interventi sulla stampa, in manifestazioni pubbliche, ecc.);
- deliberare l'adesione ad iniziative di terzi.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

In caso di dimissioni o decadenza, le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora la maggioranza dei Consiglieri risulti dimessa o decaduta, il Consiglio Direttivo è sciolto e deve essere rinnovato.

Art.11 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranze dei voti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva
- conferisce procure ai componenti del Consiglio Direttivo;
- apre conti correnti.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del biennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 13 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del biennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

In mancanza di costituzione del Collegio dei Garanti, le sue funzioni vengono esercitate dal Consiglio Direttivo.

Art.14 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'organizzazione.

Art.15 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea e devono coincidere con l'anno solare.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazione di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art.16 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'organizzazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.17 – Norma transitoria

Coloro i quali, ancorchè non iscritti all'Organizzazione, risultano avere aderito, alla data della costituzione dell'Organizzazione stessa, al progetto "Insieme a Mitrovica", hanno il diritto di diventare soci con una semplice dichiarazione di adesione.

Tale dichiarazione di adesione dovrà pervenire al Consiglio Direttivo entro un anno dalla data di costituzione dell'Organizzazione.

Art.18 - Norme di rinvio e di Funzionamento

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Milano, 22 marzo 2001

I FONDATORI

COMI ROBERTA

DAL PASSO MARINELLA

FORTI UMBERTO

FUGAZZA DANILO

LANDI FRANCA

RIVA COSTANTINO